



DISCIPLINARE

Art.1 - Premesse

Con determinazione a contrarre del 08/05/2024 dell'Amministratore Unico Dott. Matteo Dell'Innocenti, la Patrimonio Pisa Srl (di seguito stazione appaltante) ha disposto di affidare i lavori di straordinaria manutenzione presso l'immobile di sua proprietà denominato "Sesta Porta" sito in Pisa, Via Cesare Battisti n.53, al fine di realizzare n. 11 uffici rispetto all'attuale locale "open space" (CUP I59G23001390005).

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla presente gara.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 (di seguito "Codice"), interamente gestita tramite sistema telematico START, e con applicazione del criterio del minor prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dalla pubblicazione del bando/invio della lettera d'invito, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Pisa.

Codice NUTS ITE17

CIG è indicato sulla Piattaforma Start

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Chiara Marrocco

Art.2 - Piattaforma telematica

2.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:



- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:



a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, CNS, CIE) o in modalità tradizionale mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 081.0084010 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.



Art.3 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

3.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato d'appalto;
- c) schema di contratto;
- d) documento di gara unico europeo;
- e) altri elaborati progettuali;
- f) Modulo dichiarazione manodopera;
- g) Modulo richiesta visita dei luoghi;
- h) dichiarazione All. II,12 art. 28;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma <https://start.toscana.it/homepage>.

3.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/homepage> nell'area dedicata ai chiarimenti della presente gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione avvengono tramite PEC, all'indirizzo indicato dal



concorrente nella domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.-toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Art.4 - Lavorazioni di cui si compone l'intervento e qualificazioni richieste

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali e fruibili autonomamente.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato II.12 al Codice:

OG1 → Prevalente → €. 241.983,96 che contiene lavori rientranti in OS3 non scorporabili quantificati in €. 12.923,53

OS28 → Scorporabile → €. 48.855,65

OS30 → Scorporabile → €. 33.329,29

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, *“La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”* e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

In ogni caso le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili possono essere realizzate anche nel caso in cui l'impresa sia qualificata con SOA OG11 o dimostri a mezzo di appositi CRE di aver effettuato lavorazioni rientranti nella medesima categoria ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.



L'importo complessivo è di euro **326.068,47** oltre IVA nei termini di legge, di cui importo soggetto a ribasso euro **324.168,90** per lavori

Non sono soggetti a ribasso i costi relativi alla sicurezza pari a euro 1.899,57

I costi per la manodopera stimati dalla stazione appaltante, che risultano pari ad euro **73.843,52**

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice il CCNL prescelto per la stima dei costi della manodopera è il Contratto Collettivo Nazionale Edilizia Industria,

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo.

Art.5 - Termine ultimazione lavori e opzioni

5.1. Durata

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori appaltati sarà **di giorni 207 (duecentosette)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

5.2. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

5.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Descrizione importo

Importo a base di gara €. **324.168,90**

Art.6 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo mediante unico ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara (€. **324.168,90**) esclusi i costi della sicurezza.

Art.7 - Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti



previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.1. Soggetti in concordato preventivo con continuità

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

7.2. Cooptazione

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello dichiarazioni integrative e della scheda cooptazione.

L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia



provvisoria e definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

Art.8 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

8.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente e a comunicarne l'adozione alla stazione appaltante;

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del



Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Art.9 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione



appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e le qualifiche indicate al precedente Art.4 - di importo pari o superiore a € 150.000,00, alle condizioni di seguito specificate.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità sia nella categoria prevalente sia nella categoria scorporabile per i rispettivi importi (art.2 allegato II.12 al Codice).

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata in classifica I[^] o II[^] come meglio specificato qui di seguito.

In particolare, l'impresa dovrà avere idonea qualificazione secondo le seguenti modalità:

- OG 1: edifici civili ed industriali Classifica I[^]: fino ad €. 258.000,00 nel caso di idonea qualificazione anche per le categorie scorporabili;

- OG 1: edifici civili ed industriali; Classifica II[^]: fino ad €. 516.000,00 nel caso di ricorso al subappalto necessario per le categorie scorporabili.

Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, allegato II.12 al Codice "il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente."

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara" e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione.

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

9.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono



possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

9.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cooperative e di artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, dalla consorziata che esegue il relativo lavoro, ai sensi dell'art.4 c.1 dell'allegato II.18 al Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art.10 - Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale



e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'Art.4 -, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Art.11 - Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs.14/2019), per la partecipazione alla presente procedura da parte di soggetto che ha presentato domanda per l'ammissione al concordato, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso in cui il soggetto sia già stato ammesso al concordato preventivo.

Art.12 - Subappalto

Il concorrente indica nel DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);

È facoltà dell'operatore economico ricorrere al subappalto indicandone l'intenzione nell'apposita sezione del DGUE.

Art.13 - Sopralluogo

Il sopralluogo non è richiesto.

Tuttavia, è data la possibilità alle imprese, previa compilazione dell'allegato "Modello visita dei luoghi", richiedere a mezzo pec gare@pec.patrimoniopisa.it alla stazione appaltante un sopralluogo concordando con il RUP tempi e modi del suo svolgimento.

Art.14 - Modalità di presentazione offerta e sottoscrizione documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da



quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore e il giorno indicati sulla piattaforma START nello spazio dedicato alla presente gara, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'Art.2.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 150 MB per singolo file.**

14.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le norme tecniche indicate nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche" pubblicato sulla Piattaforma Start, di seguito sono elencate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art.15 - Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Di norma si applicheranno le indicazioni previste nel bando tipo Anac n. 1/2023, approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il



contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art.16 - Documentazione amministrativa

L'operatore economico carica sulla Piattaforma la documentazione amministrativa che dovrà contenere i seguenti documenti con le specifiche di seguito indicate.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

16.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è compilata online sulla piattaforma e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste.

Terminata la compilazione del form online, la piattaforma genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla stessa piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**.

In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.



La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/ capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a.) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b.) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c.) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

16.2. Eventuale procura

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega obbligatoriamente alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La procura, o la dichiarazione sostitutiva, **è documento obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore.**

In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante della mandataria.

16.3. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma.

Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento



informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale



rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario.

L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

16.4. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE per consorziate di cui alle lett. b) c) e d), ausiliarie e cooptate

ATTENZIONE: per le eventuali consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie la piattaforma non è in grado di generare DGUE da compilare automaticamente. Tali operatori economici devono pertanto compilare e firmare digitalmente il file DGUE in formato editabile messo a disposizione e nella sezione della Piattaforma "Documentazione allegata".

Nel caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre deve compilare e firmare digitalmente il file DGUE in formato editabile messo a disposizione e nella sezione della Piattaforma "Documentazione allegata".

Ciascuna consorziata esecutrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art.94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma direttamente dal Consorzio.

Documento **OBBLIGATORIO** soltanto in caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE utilizzando il file "DGUE" in formato editabile messo a disposizione e nella sezione della Piattaforma

"Documentazione allegata" e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Documento **OBBLIGATORIO** soltanto in caso di **avvalimento**.

16.5. Modello Dichiarazioni Integrative per la partecipazione

Modello reperibile sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente a cura del legale rappresentate del concorrente e caricare sulla piattaforma - **SEMPRE OBBLIGATORIO**.

In caso di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha



dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **cooptazione** ai sensi dell'art. 68 c.12 del Codice anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

16.6. Dichiarazioni in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019 e relazione professionista

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del D.lgs.14/2019, compilano nel **modello dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La relazione è documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purché corredata dal documento di identità del firmatario - **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) - Deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

16.7. Pagamento del contributo a favore dell'Anac

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 in data 20/12/2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Portale dei pagamenti Anac" all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Sulla piattaforma i concorrenti caricano la scansione della ricevuta di pagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale.

Il Documento è **SEMPRE OBBLIGATORIO** e deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai



diversi gestori telefonici.

16.8. Scheda cooptazione

Modello reperibile sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa cooptata e caricare sulla piattaforma – **Obbligatorio solo in caso di cooptazione** – deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

16.9. Documentazione ulteriore per soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **copia del mandato** collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, è caricato sulla piattaforma in formato elettronico;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **copia dell'atto costitutivo e dello statuto** del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- **dichiarazione rese** da ciascun concorrente, attestante:
 - a. nella domanda di partecipazione a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. nella domanda di partecipazione le parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia del contratto di rete**, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete
- nella domanda di partecipazione compilare:
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati



in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma

è priva di soggettività giuridica

- **copia del contratto di rete;**

- **copia del mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- **copia del contratto di rete**

- **copia del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria;

- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- **copia del contratto di rete**

a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Art.17 - Offerta economica

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, **a pena di esclusione** la seguente documentazione:

17.1. Offerta economica complessiva

L'operatore economico compila il *form* presente sulla piattaforma e contenente i seguenti elementi:



- ribasso percentuali, espresso con 2 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara **(comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza)** indicato al precedente art.4 oltre IVA nei termini di legge, stimato dalla stazione appaltante per eseguire l'appalto oggetto del presente appalto.

- nell'apposito spazio **"oneri della sicurezza afferenti all'impresa"**, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il documento di offerta economica complessiva generato dalla piattaforma è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** deve essere scaricato sul proprio PC, firmato digitalmente dal legale rappresentate e ricaricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico indicato quale mandataria.

17.2. Modello indicazione costo manodopera

Il concorrente compila e firma digitalmente il modello di indicazione del costo della manodopera reperibile sulla piattaforma.

L'indicazione del costo della manodopera è **SEMPRE OBBLIGATORIA** ed il modello è da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma.


In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritto con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, può essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria.

Il documento deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso in cui l'operatore economico indichi, nel sopracitato modello, costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti nei documenti di gara, il RUP procederà obbligatoriamente alla richiesta di giustificazioni e alla relativa valutazione prima dell'eventuale aggiudicazione.

Art.18 - Sedute di gara

La procedura di aggiudicazione avrà inizio con seduta pubblica prevista il 18.6.2024,



a meno di modifiche dovute ad esigenze della stazione appaltante.

La data e l'orario delle sedute pubbliche successive alla prima sarà resa nota ai partecipanti mediante comunicazione sul sistema con almeno 24 ore di anticipo.

Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone dagli stessi delegate.

Gli altri soggetti che intendono presenziare, posso farlo come soli uditori.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa e comunque entro i successivi 5 giorni.

Le sedute pubbliche si svolgono di norma presso la sede della "Sesta Porta" della stazione appaltante secondo le modalità che verranno comunicate tramite la Piattaforma.

Art.19 - Modalità di svolgimento della gara

19.1. Verifica documentazione amministrativa

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.


19.2. Apertura offerte

Nella stessa seduta o in una seduta successive si provvede a:

- aprire le offerte economiche e verificarne la regolarità formale;
- escludere eventuali offerte economiche irregolari;
- approvare la documentazione economica al fine di permettere alla piattaforma, in modo automatico, di formulare la classifica della gara;

Ai sensi dell'articolo 54 c. 1 del Codice, si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo, in applicazione del **metodo A** di cui all'All. 2 del Codice, così come individuato nella determinazione a contrarre dell'8 maggio 2024 se il numero di offerte ammesse risulta superiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente.

In presenza di offerte identiche di due o più concorrenti primi in graduatoria, si



procede nella medesima seduta ad una licitazione tra gli stessi concorrenti, a partiti segreti, nel rispetto della soglia di anomalia predeterminata.

Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Nel caso in cui nessuno di questi sia presente o non voglia migliorare la propria offerta, o risulti permanere la parità delle offerte, l'aggiudicazione viene effettuata mediante sorteggio.

Art.20 - Verifica dell'anomalia dell'offerta e verifica costo della manodopera

Qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.54 del Codice.

A tal fine l'individuazione delle offerte anomale avverrà applicando il metodo A di cui all'allegato II.2.

Qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5, il RUP potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base a elementi specifici appaia anormalmente.

Il RUP sottoporrà in ogni caso a verifica l'offerta che contenga una diminuzione dei costi della manodopera rispetto a quelli contenuti negli atti di gara.

Art.21 - Aggiudicazione e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante:

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione;
- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto ai requisiti di ordine speciale.



L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede secondo quanto previsto al paragrafo 21.4.

L'offerta avrà validità di **180 giorni** dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione è adottata con determinazione dell'Amministratore Unico e non equivale ad accettazione dell'offerta.

21.1. Verifica possesso requisiti

Dopo la proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sul possesso dei Requisiti di capacità tecnica economica organizzativa di cui all'art. 100 del Codice richiesti al precedente art. 8 **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (assenza motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 Codice ai sensi di altra normativa in materia).

Nel caso in cui sia stato dichiarato il possesso dell'attestazione SOA, la Stazione Appaltante verificherà, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, la stazione appaltante procede:

- all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura;
- a ricalcolare la soglia di anomalia e individuare le offerte escluse automaticamente e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Dopo l'aggiudicazione la stazione appaltante invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto;
- presentare entro 10 giorni dalla richiesta:
 - attestazione del versamento delle spese contrattuali;
 - attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista nell'allegato I.4 al Codice;
 - documento di costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 Codice;
 - documenti di costituzione della polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del Codice;
 - nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un



consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5,6,7 e 8 del Codice;

- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto:

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a tutti gli adempimenti previsti al presente paragrafo, anche non obbligatori per legge, nel termine che sarà indicato nella lettera di richiesta, o non si presenti per la firma del contratto nella data che sarà comunicata, la stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria, aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ed esperire l'azione di rimborso spese e risarcimento danni.

21.2. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 c.4 del Codice, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo contrattuale, senza ulteriori riduzioni, secondo le modalità prevista dallo stesso art. 117 del Codice.

21.3. Polizza assicurativa (art. 117, comma 10, Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice per un massimale pari a:

- partita 1: opere. L'importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto;
- partita 2: opere preesistenti. L'importo assicurato per la Partita 2 corrisponderà all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto;
- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 1.000.000,00 Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla stazione appaltante sia relativamente alle partite 1 e 2 e sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi;

21.4. Stipula del contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55 del Codice, con sottoscrizione di disciplinare di dettaglio sulla scorta della bozza di contratto presente in piattaforma.

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario nella misura prevista nell'allegato I.4 al Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto



dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Art.22 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/ servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art.23 - Codice di comportamento



Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Patrimonio Pisa.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Art.24 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Art.25 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art.26 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi.

Art.27 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il Rup
Arch. Chiara Marrocco

documento firmato digitalmente

